



N° PAP-00276-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/03/2025 al 01/04/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNALISA CHIRIATTI

Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38/2025 del 17/03/2025

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Dott.ssa Francesca Mollica a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004 a favore del Comune di TRIVIGNO

Il giorno 17/03/2025 alle ore 17:00, si è riunita in modalità da remoto la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

FABIO LAURINO

DORA FIGLIULO

LOREDANA BRUNO

ANTONIO CARLUCCI

MICHELE IUMMATI

PRESENTI	ASSENTI
P*	
P*	
	A
P*	
P*	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale *

Presiede: FABIO LAURINO - Sindaco

Verificato il numero legale, FABIO LAURINO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di TRIVIGNO, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con nota del 24/02/2025, acquisita al Ns. protocollo n. 0003522/2025 del 25/02/2025, ha inoltrato a questo Comune richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dell'attività lavorativa della Dott.ssa MOLLICA Francesca ai sensi dell'art. 1 comma 557, Legge n. 311/2004, come modificato dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del D.L 75/2023;
- l'autorizzazione richiesta riguarda l'anno in corso fino al 31 Dicembre 2025;
- detta istanza è motivata dalla necessità di provvedere al potenziamento, temporaneo, dell'Area 1 Amministrativa – Economico Finanziaria di un dipendente appartenente alla categoria dei “Funzionari ed Elevata Qualificazione” (ex cat. D);

CONSIDERATO che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, così come novellato dal D.L. 75/2023 conv. in legge dalla L. 112/2023, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti di cui art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- in particolare l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311-2004 testualmente prevede “*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

DATO ATTO che la Dott.ssa MOLLICA Francesca, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Tito, con il profilo professionale di Funzionario ed Elevata Qualificazione (ex cat. D), si è dichiarata disponibile a svolgere l'incarico presso il Comune di Tito, al di fuori dell'orario d'Ufficio;

LETTO e RICHIAMATO il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005, relativamente all'interpretazione del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che:

- nel citato parere viene sostenuta la tesi secondo cui l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, consentendo lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali; infatti, qualora l'utilizzazione da parte di altro Ente Locale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore dalla normativa contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:
 - I. Orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario **Del CNP 00038/2025 del 17/03/2025** in la conseguenza che il

- secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- II. Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - III. Ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

CONSIDERATO che risulta preminente il ruolo dell'Ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi;

che, dunque, la disposizione di cui alla norma speciale in parola permette alle amministrazioni locali fino a 25.000 abitanti di coprire i posti apicali attribuendo ai dipendenti così assunti la relativa responsabilità del servizio, nel rispetto, ovviamente, delle norme sull'orario di lavoro;

che essendo nelle intenzioni del legislatore venire incontro alle esigenze dei piccoli enti, consentendo loro di disporre di uno strumento flessibile e non oneroso per ricoprire anche posti di responsabilità, il rapporto instaurato ai sensi del comma 557 con un dipendente a tempo pieno di un altro Ente, a causa dei vincoli definiti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, non potrà essere un contratto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, non potrà avere durata superiore a 12 ore settimanali, data dalla differenza fra le 48 ore settimanali complessive (previste dal citato decreto come tetto massimo di ore di lavoro settimanali) e le 36 ore di servizio prestate presso l'Ente di appartenenza;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Comune di TITO, valutata la proposta di utilizzo pervenuta dal Comune di TRIVIGNO, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta;
- in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di TRIVIGNO dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di TITO, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione concessa;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

RAVVISATA l'opportunità, nello spirito di collaborazione fra Enti, di concedere l'autorizzazione richiesta;

EVIDENZIATO che l'incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 ed i precedenti contratti collettivi di comparto nelle parti ancora applicabili;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 s.m.i. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto l'adozione del presente atto non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Tito;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

DI RITENERE quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, nonché motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 241/1990;

DI AUTORIZZARE la Dott.ssa MOLLICA Francesca, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di TITO, con il profilo professionale "Funzionario ed Elevata Qualificazione" (ex cat. D), a prestare attività lavorativa presso il Comune di TRIVIGNO, in conformità all'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004, per numero 12 ore settimanali sino al giorno 31/12/2025;

DI DARE ATTO che:

- l'utilizzo avrà validità con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e fino al 31/12/2025 e che la Dott.ssa MOLLICA Francesca presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di TRIVIGNO per un massimo di 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di TITO;
- l'utilizzo del dipendente poc'anzi indicato potrà essere oggetto di prosecuzione previa richiesta di proroga da parte del Comune di TRIVIGNO e relativa autorizzazione del Comune di TITO, nonché sulla base della disponibilità da parte del dipendente interessato;
- detto utilizzo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente in questo Comune, **restando salva la facoltà del Comune di TITO di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione concessa;**

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di TRIVIGNO, per gli adempimenti di competenza

DI COMUNICARE il presente atto al dipendente comunale interessato per opportuna conoscenza.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dover provvedere, con votazione unanime ,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Dott.ssa Francesca Mollica a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004 a favore del Comune di TRIVIGNO

Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Tito, 17/03/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
FABIO LAURINO

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 17/03/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/03/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
